

**OSSERVAZIONI DI METODO ALLE CONTRODEDUZIONI ALLA PROPOSTA UNITARIA
DELLE ASSOCIAZIONI VAS E BASTA CARTELLONI-FRANCESCO FIORI**

Il 16 ottobre 2013 la Commissione Commercio ha approvato un documento di indirizzo con cui ha deciso di *“riavviare il procedimento di approvazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, ripartendo dal testo così come originariamente redatto”* dalla S.p.A. “Aequa Roma”.

Con apposito avviso i soggetti interessati sono stati invitati ad intervenire entro 40 giorni, precisando che **“ogni eventuale osservazione e proposta sarà oggetto di verifica di fattibilità da parte degli Uffici”** che non sono stati meglio precisati, ma che non contemplavano di certo che dentro tale definizione potesse rientrare una società per azioni quale è a tutti gli effetti “Aequa Roma” a cui con nota prot. n. 1002 del 9 gennaio 2014 il dott. Francesco Paciello ha voluto trasmettere le 18 osservazioni pervenute entro il 17 dicembre 2013, con l’invito poi accettato di procedere ad una valutazione congiunta delle stesse.

In un modo del tutto inaccettabile, la S.p.A. “Aequa Roma”, che doveva essere il soggetto “controllato” riguardo al PRIP da lei originariamente redatto, è stata fatta diventare anche il “controllore” delle proposte di modifiche ed integrazioni al “suo” PRIP, chiamata a “giudicarsi” da sola tramite le controdeduzioni alle critiche portate al suo lavoro.

In un modo ancor più inaccettabile la S.p.A. “Aequa Roma” ha contro dedotto alla proposta unitaria presentata dalle associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori relativa soltanto alla “casistica delle tipologie di errori materiali rilevati nelle 14 Tavole di zonizzazione e tipi stradali” ed al “Testo coordinato delle schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione (aggiornato)”, e non anche alle “Proposte di modifiche ed integrazioni alla relazione illustrativa del PRIP” ed alle “Proposte di modifica del Regolamento di pubblicità approvato con deliberazione n. 37/2009”, né al Titolo VIII (artt. 39, 40 e 41 delle Norme Tecniche di Attuazione proposte) relativo alle “Modalità di gestione degli impianti pubblicitari”, riferendo di “opportune correzioni” degli errori materiali e di “riformulazione del testo” di diversi articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP, che vanno oltre l’annunciato obbligo per gli “Uffici” di limitarsi soltanto ad una “verifica di fattibilità” e di non potere né di dovere apportare direttamente al PRIP le modifiche e integrazioni accolte, se non altro perché l’input verso questa “scelta” spetta alla Commissione Commercio, se non anche e soprattutto all’Assessore Marta Leonori ed alla Giunta Capitolina.

Allo stesso riguardo va rimarcato che, come fatto presente il 22 ottobre 2013 dall’Avv. Gianluca Giattino all’atto della ripresentazione del PRIP nel corso della *“seduta di commissione aperta ai cittadini, alle associazioni e agli imprenditori”*, al lavoro originario sono state apportate le correzioni d’ufficio agli errori materiali contenuti nelle 14 Tavole di zonizzazione e tipi stradali (riscontrati da VAS), nonché allo schema normativo trasformato in Norme Tecniche di Attuazione al momento del tutto sconosciute per adeguarsi – come precisato nelle controdeduzioni - *“alle prescrizioni espresse, a seguito del parere di verifica di assoggettabilità a Vas, dall’Area VIA e VAS della Regione Lazio con D.D. 12913 del 17.12.2012”*.

Quel giorno VAS ha sollevato il problema di sapere se il PRIP di cui proporre modifiche ed integrazioni doveva essere quello originario oppure quello "aggiornato": il Presidente Orlando Corsetti ha deciso di ripartire dal PRIP originario e non si è mai attivato per mettere a disposizione di tutti anche gli "aggiornamenti", benché gli fosse stato espressamente richiesto sempre da VAS non solo per opportuna conoscenza, ma anche e soprattutto per poterne tenere conto in sede di presentazione delle proposte di modifiche ed integrazioni.

Viene ora a scoprirsi che le controdeduzioni "collegiali" sono state fatte tenendo conto di questi "aggiornamenti", di cui non viene però fatto conoscere né il testo riformulato delle Norme Tecniche del PRIP né le tavole di zonizzazione e tipi stradali che sarebbero state corrette d'ufficio.

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, si rifiutano *a priori* in termini di metodo le controdeduzioni fatte in questo modo e per coerenza estrema con le finalità del riavvio del procedimento di approvazione del PRIP (così come definito nell'avviso pubblicato il 7 novembre 2013 sul sito del Comune) si invita la Commissione Commercio e contestualmente l'Assessore Marta Leonori e la Giunta Capitolina a subordinare la accettazione *a posteriori* delle richieste congiunte di VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori che secondo le controdeduzioni <<*risultano già accolte nella riformulazione del testo*>> alla verifica effettiva che il testo "riformulato" d'ufficio (rispetto si presume a quello dello schema normativo) sia esattamente identico a quello proposto dalle due suddette associazioni.

Si fa presente che diverse controdeduzioni affermano che le richieste di modifica <<*risultano già accolte nella riformulazione del testo*>> ma <<*comunque sono soggette a valutazione di carattere politico*>>, mettendo implicitamente in evidenza l'estrema contraddizione della procedura che è stata consentita alla S.p.A. "Aequa Roma" di riformulare il testo dello schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione anche per le quali vale però la "valutazione di carattere politico" necessaria per la loro approvazione.

Per quanto concerne invece le richieste di modifica che secondo le controdeduzioni <<*sono soggette a valutazioni di carattere politico*>>, perché per di più <<*implicano una previa modifica regolamentare*>> (che non è stata peraltro accertata nelle "Proposte di modifica del Regolamento di pubblicità approvato con deliberazione n. 37/2009" perché non controdedotte) per cui non è stata effettuata su di esse nemmeno la dovuta "verifica di fattibilità", si invita la Commissione Commercio e contestualmente l'Assessore Marta Leonori e la Giunta Capitolina a considerare comunque fattibili le suddette proposte e ad accettarle in tutto o in parte o a respingerle ma motivando sempre ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 le ragioni tecniche e giuridiche che hanno portato alla scelta finale.

Per quanto riguarda infine le richieste di modifica che le controdeduzioni hanno ritenuto <<*tecnicamente ultronee*>>, vale a dire che andrebbero oltre i limiti di quanto è stato richiesto e che sarebbero comunque estranee o superflue ai fini di una pronuncia sulla loro fattibilità, e le richieste di integrazione, in particolare quelle del Titolo VII (artt. 37 e 38) relativo alle "Misure di Salvaguardia", per le quali è stato controdedotto in premessa che <<*il passaggio al progettato modello di sviluppo è demandato ad un autonomo documento che dovrà tener conto delle norme transitorie previste dall'art. 34 del Regolamento di Pubblicità*>>, si rimanda alle

osservazioni di merito che sono estese anche al Titolo VIII (artt. 39, 40 e 41 delle Norme tecniche di Attuazione proposte) relativo alle *“Modalità di gestione degli impianti pubblicitari”* del tutto ignorato nelle controdeduzioni.

**OSSERVAZIONI DI MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI ALLA PROPOSTA UNITARIA
DELLE ASSOCIAZIONI VAS E BASTA CARTELLONI-FRANCESCO FIORI**

- Controdeduzioni alla “casistica delle tipologie di errori materiali rilevati nelle 14 Tavole di zonizzazione e tipi stradali” -

Le controdeduzioni liquidano la richiesta di correzione d’ufficio di tutta la casistica delle tipologie di errori materiali riscontrate sostenendo in modo estremamente sintetico che *<<sono state già effettuate le opportune correzioni>>*, senza però precisare quali siano esattamente gli errori su cui sarebbe stata riscontrata una *“verifica di fattibilità”*.

Si fa presente al riguardo che con nota di accompagnamento dell’11 aprile 2011 VAS ha trasmesso le osservazioni al PRIP che hanno sostanzialmente riguardato anche i molti errori materiali contenuti nelle tavole di zonizzazione e lo schema normativo, riguardo ai quali ha controdedotto all’epoca il dott. Francesco Paciello riconoscendo soltanto gli errori materiali riscontrati in tutte le aree soggette a vincolo paesaggistico e destinate dal Piano Territoriale Paesistico (PTPR) della Regione Lazio a *“paesaggio dell’insediamento storico diffuso”* con divieto tassativo di affissione pubblicitaria.

Per tutte queste il dott. Francesco Paciello ha controdedotto nel seguente testuale modo: *<<Si ritiene coerente con gli obiettivi del PRIP inserire le aree del paesaggio dell’insediamento storico diffuso del PTPR in zona A>>*.

il 22 ottobre 2013 l’Avv. Gianluca Giattino all’atto delle ripresentazione del PRIP ha fatto sapere di avere corretto d’ufficio soltanto il suddetto errore materiale, precisando fra l’altro che questa operazione aveva comportato un abbassamento del 10-15% della superficie espositiva complessiva di Roma prevista dal PRIP originario in 162.5000 mq.: non sono state spiegate quel giorno le ragioni per cui non erano stati corretti d’ufficio anche gli altri errori materiali riscontrati.

Nella proposta unitaria presentata il 27 novembre 2013 sono state presentate le seguenti 4 tipologie di errori materiali:

- Aree soggette a vincolo paesaggistico con divieto di affissione;
- Strade ed aree soggette a vincolo paesaggistico con divieto di affissione;
- Aree di pertinenza delle vie di confine della zona A;
- Aree interne a destinazione pubblica.

La 1° tipologia di errori materiali, come detto, è stata accolta con correzioni d’ufficio, che sono però da verificare ad una ad una.

La 2° tipologia di errori riguarda il mancato rispetto di quanto dichiarato alla pag. 20 della Relazione che *<<infine, nelle “reti, infrastrutture e servizi” vi è il divieto di installazione*

cartellonistica pubblicitaria nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo la segnaletica di pubblica utilità>>.

Al riguardo il Dott. Francesco Paciello ha all'epoca controdedotto nel modo seguente: <<***ribadisce che nel paesaggio delle Reti, infrastrutture e servizi il PRPR vieta l'istallazione della cartellonistica pubblicitaria ad eccezione di quella di pubblica utilità. Tali disposizioni sono descritte nella tabella C dell'art. 32 delle Nta che contiene "generalì disposizioni regolamentari con direttive per il corretto inserimento degli interventi" (comma 4 art. 17 delle Nta). Tali disposizioni hanno natura provvisoria e si applicano fino all'approvazione del regolamento di unità geografica di cui all'art. 20 delle Nta del PTPR. Non risulta pertanto vietata qualsiasi forma di istallazione di impianti, ma in via transitoria quella di cartellonistica pubblicitaria. Poiché il PRIP disciplina l'istallazione sia degli impianti di cartellonistica pubblicitaria sia degli impianti di pubblica utilità, la scelta del piano è stata quella di inserire in zona A quasi il 60% delle aree del PTPR nel sistema delle Reti, infrastrutture e servizi ammettendo sulla restante parte di territorio (circa il 40%) l'istallazione di impianti (quali quelli di cosiddetta pubblica utilità) subordinandoli al rispetto delle disposizioni del PTPR ovvero, nell'ambito dei beni paesaggistici (complessivamente pari al 25% dell'intero sistema di Reti, infrastrutture e servizi) alla redazione del SIP e al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica***>>.

Si mette in evidenza che i casi fatti oggetto di osservazioni relative alle destinazioni a "Reti, infrastrutture e servizi" hanno riguardato esclusivamente le aree interessate dai beni paesaggistici, che nelle tavole di zonizzazione e tipi stradali sono identificate con un apposito rigato obliquo verso destra come "aree soggette a vincoli paesaggistici" e che secondo la stessa controdeduzione sono pari al 25% dell'intero sistema di "Reti, infrastrutture e servizi".

Si mette in ancor maggiore evidenza che il paragrafo 5.5 della Tabella C che è relativo ai "cartelloni pubblicitari" ha come "norma regolamentare" con valore di prescrizione il "**divieto nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo segnaletica di pubblica utilità**".

La valenza prescrittiva, anche se temporanea, va comunque rispettata, anche perché il paragrafo 3.2 dello schema normativo del PRIP ammette nella zona A <<***l'installazione di impianti di tipo didattico o di segnalazione di siti di interesse storico-artistico e dei degnali turistici e di territorio come disciplinati dal Dpr 495/1992 e ss. mm. esclusivamente qualora non sia tecnicamente possibile collocare detti impianti all'interno della zona B***>>.

La controdeduzione appare quanto meno contraddittoria, perché in tutti i tratti di strade soggette a vincolo e destinate a "Reti, infrastrutture e servizi" doveva essere consentita caso mai solo la cartellonistica di pubblica utilità, destinando coerentemente tali tratti stradali a sottozona B1.

Ma la contraddizione maggiore sta nella considerazione che la stessa controdeduzione sulla natura provvisoria delle disposizioni delle tabelle C) sarebbe applicabile anche al "paesaggio dell'insediamento storico diffuso" che il dott. Francesco Paciello ritiene invece coerente con gli obiettivi del PRIP inserire in zona A.

Si chiede pertanto di dimostrare oggettivamente in che misura sia stata corretta in tutto o in parte questa tipologia di errori materiali e si invita la Commissione Commercio e contestualmente l'Assessore Marta Leonori e la Giunta Capitolina a decidere conseguentemente in merito.

La 3° tipologia di errori ha riguardato il paragrafo 3.2 dello schema normativo del PRIP, relativo alla zona A, dove <<il divieto è esteso anche alle aree di pertinenza delle strade, delle piazze e dei larghi che segnano il confine della predetta zona e che non sono classificate nei tipi stradali indicati al punto 2.1>>.

Riguardo al mancato rispetto del suddetto divieto il dott. Francesco Paciello ha all'epoca controdedotto nel modo seguente: <<**Si conferma quanto previsto al punto 3.2 dello schema normativo: il divieto all'installazione di mezzi pubblicitari è esteso a tutte le strade, piazze e larghi di confine a meno che non sia diversamente ed esplicitamente previsto dalle tavole di piano attraverso l'attribuzione di un indice di affollamento**>>.

La richiesta sembra essere stata accolta, ma non se ne ha la dimostrazione materiale che si chiede di avere, invitando la Commissione Commercio e contestualmente l'Assessore Marta Leonori e la Giunta Capitolina a decidere conseguentemente in merito.

La 4° tipologia di errori riguarda tutta una serie di aree interne a destinazione pubblica (come scuole, ospedali, aeroporti ecc.) che il PRIP destina del tutto impropriamente a sottozona B3, per le quali non si ha la dimostrazione materiale che siano state corrette d'ufficio e che si chiede comunque di avere, invitando la Commissione Commercio e contestualmente l'Assessore Marta Leonori e la Giunta Capitolina a decidere conseguentemente in merito.

- Controdeduzioni al "Testo coordinato delle schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione (aggiornato)" -

Si prendono in esame le controdeduzioni relative ad ognuno dei 41 articoli proposti.

Articolo 1 – È dedicato agli **"Riferimenti legislativi, regolamentari, deliberativi e documentali"** riportati nello schema normativo del PRIP, rispetto al quale con la controdeduzione "collegiale" si fa sapere <<che è stato eliminato in quanto ogni successivo aggiornamento normativo richiederebbe la modifica dell'articolato del PRIP>>.

Si può convenire sulla eliminazione di questo articolo.

Articolo 2 – È dedicato all' **"Ambito di applicazione"** per il quale si controdeduce che <<le osservazioni di cui all'art. 2 sono state accolte nella riformulazione del riscritto art. 1>>, che dovrebbe avere quindi lo stesso testo del paragrafo 1.2 dello schema normativo, di cui VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno invece proposto la cancellazione delle lettera a), b) e c) del 2° comma.

Si chiede pertanto di verificare se il testo della **"riformulazione del riscritto art. 1"** sia lo stesso della proposta unitaria presentata dalle due suddette associazioni.

Articolo 3 – È dedicato agli “**Elaborati costitutivi**” per il quale si controdeduce che <<le modifiche richieste per l’art. 3 risultano già accolte nella riformulazione del testo dell’art. 2>>.

Per un opportuno confronto sulla possibile riformulazione del testo, si fa presente che con la controdeduzione approvata dalla Giunta Capitolina il 22 giugno 2011 è stata accolta l’osservazione fatta dal Consiglio dell’allora II° Municipio, che ha recepito integralmente la proposta della associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS), ma riformulandone il testo che è stato però inserito al successivo Par. 1.3 nel modo seguente: <<La disciplina del presente Piano è definita dall’insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati prescrittivi.

Sono elaborati prescrittivi:

- a) le presenti norme tecniche di attuazione di cui sono parte integrante le allegate schede tecniche delle tipologie di impianto;
- b) i seguenti elaborati grafici:
 - 1 - Zonizzazione e tipi stradali costituita da 14 tavole in scala 1:20.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnato dalle sigle da 1.01 a 1.14;
 - 2 - Ambiti territoriali e aree di progettazione unitaria costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnato dalle sigle da 2.a a 2.c..

Nell’eventuale contrasto tra prescrizioni di testo e grafiche, prevalgono le prescrizioni di testo: se il contrasto è tra prescrizioni grafiche a scala diversa, prevalgono le prescrizioni a scala dettagliata.

Costituiscono elaborato descrittivo, con valore di esplicitazione e chiarimento delle scelte del presente piano:

- c) la Relazione illustrativa contenente la descrizione degli obiettivi delle strategie del piano, dei metodi adottati, degli esiti delle analisi condotte, delle scelte operate e delle relative motivazioni;
- d) I seguenti elaborati grafici del quadro conoscitivo:
 - A1 - Sintesi del piano territoriale paesistico regionale – Sistemi ed ambiti del paesaggio costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnate dalle sigle da A1.a a A1.c;
 - A2 - Sintesi del piano territoriale paesistico regionale – Beni paesaggistici costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnate dalle sigle da A2.a a A2.c;
 - A3 - Sintesi del piano regolatore generale costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnate dalle sigle da A3.a a A3.c;

A4 - Sintesi del piano generale del traffico urbano – Classificazione della rete stradale e ZTL generale costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnate dalle sigle da A4.a a A4.c.>>.

Si tratta di un testo leggermente diverso da quello proposto da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, ma comunque accettabile.

Articolo 4 – È dedicato ai “**Criteria generali del piano**”, per il quale si controdeduce che <<le modifiche proposte per l’art. 4 non possono trovare accoglimento in quanto la riformulazione risulta incompleta>>.

Si mette in evidenza che non è stato affatto modificato il testo del paragrafo 1.4 dello schema normativo, per cui la controdeduzione è del tutto fuor di luogo e non va presa pertanto nella minima considerazione.

Articolo 5 – È dedicato alle “**Definizioni**” per il quale si controdeduce che <<la modifica proposta per l’art. 5 è tecnicamente ultronea>>.

Si mette in risalto che il testo del 1° comma è lo stesso del 1° comma del paragrafo 1.5 dello schema normativo, mentre il testo del successivo 2° comma è quello proposto dallo stesso dott. Francesco Paciello in accoglimento della richiesta del Comitato Promotore della proposta di delibera di iniziativa popolare, che aveva fatto presente che <<**in relazione ai 100 metri lineari di strada, menzionati per il calcolo degli indici di affollamento, occorre specificare che gli stessi sono da intendersi globalmente per l’intera strada e non per ogni senso di marcia, soprattutto per le strade a doppia carreggiata, divise da uno o più spartitraffico**>>.

Appare quindi quanto meno curioso che il dott. Francesco Paciello da una parte e la S.p.A. “Aequa Roma” arrivino ad autocriticarsi, definendo “**tecnicamente ultronea**” la modifica voluta 2 anni prima da uno dei due.

Si chiede pertanto di non tenere conto di questa controdeduzione o di considerarla comunque sbagliata.

Articolo 6 – È dedicato alla “**Tutela dei beni culturali e paesaggistici**” per il quale si controdeduce che <<le modifiche proposte per l’art 6 sono tecnicamente ultronee>>.

Si fa anzitutto presente che è stata proposta un’unica modifica al testo dell’unico comma del paragrafo 1.6 dello schema normativo che subordina l’installazione di un impianto pubblicitario in aree soggette a vincolo al “**rilascio preventivo ed obbligatorio della autorizzazione da parte delle Soprintendenze competenti per territorio in conformità di quanto disciplinato dall’art. 49 per i beni culturali, nonché della autorizzazione paesaggistica da parte del Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Roma, previo parere vincolante delle Soprintendenze competenti per territorio, in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 146 e 153 e 146 per i beni paesaggistici.**”

La modifica proposta richiama semplicemente il procedimento prescritto per i suddetti casi dalla normativa vigente in materia in modo più preciso di quanto previsto nello schema normativo del PRIP, per cui non può essere considerata nella maniera più assoluta *“tecnicamente ultronea”*.

Si chiede pertanto di non tenere conto di questa controdeduzione o di considerarla comunque sbagliata.

Articolo 7 – È dedicato agli *“Edifici di carattere di carattere archeologico e storico-architettonico”* per il quale si controdeduce che <<*le modifiche proposte per l’art 7 implicano una previa modifica regolamentare, soggetta comunque a valutazione politica*>>.

Anche qui si fa anzitutto presente che è stata proposta una modifica soltanto al testo del 1° comma del paragrafo 1.7 dello schema normativo, che peraltro specifica i divieti prescritti a tutela dei suddetti edifici dalla normativa vigente in materia in modo più preciso di quanto previsto nello schema normativo del PRIP, mentre dal successivo 2° comma è stata cancellata la possibilità di installare anche paline con orologio (2.B) che abbisognerebbe di una contestuale *“modifica regolamentare”* che è stata espressamente prevista all’art. 20 proprio per rendere omogenei PRIP e Regolamento, ma che è stata del tutto ignorata perché ad essa non è stato controdedotto.

Si chiede pertanto di non tenere conto di questa controdeduzione o di considerarla comunque sbagliata.

Articolo 8 – È dedicato alle *“Aree a verde pubblico”* per il quale si controdeduce che <<*le modifiche proposte per l’art 8 implicano una previa modifica regolamentare, soggetta comunque a valutazione politica*>>.

Si fa presente al riguardo che il 1° comma e parzialmente il 2° comma del paragrafo 1.8 dello schema normativo sono stati sostituiti con il testo proposto dallo stesso dott. Francesco Paciello in accoglimento della richiesta del Comitato Promotore della proposta di delibera di iniziativa popolare, che aveva fatto presente quanto segue: <<*Aumentare la misura massima a 1 mq di superficie espositiva ogni 2000 mq di superficie destinata a verde pubblico. Prevedere una dimensione massima degli impianti di 1x1,4 metri per l’area B2 e 2x2 metri per l’area B3*>>.

La proposta aggiunge anche un 3° comma che dispone che *“i formati massimi installabili nelle aree a verde pubblico sono 100 x 140 in area destinata a sottozona B2 e 200 x 200 in area destinata a sottozona B3”*, per cui secondo la controdeduzione abbisognerebbe di una contestuale *“modifica regolamentare”* che è stata espressamente prevista all’art. 20 proprio per rendere omogenei PRIP e Regolamento, ma che è stata del tutto ignorata perché ad essa non è stato controdedotto.

Si chiede pertanto di non tenere conto di questa controdeduzione o di considerarla comunque sbagliata.

Articolo 9 – È dedicato ai “**Lungotevere**” per il quale si controdeduce che <<le modifiche proposte per l’art 9 implicano una previa modifica regolamentare, soggetta comunque a valutazione politica>>.

Le modifiche proposte riguardano il testo dell’unico comma del paragrafo 1.9, che – oltre al richiamo del vincolo della fascia di rispetto di 150 metri da entrambe le sponde del fiume Tevere – riduce il formato dei cartelli per PP. AA da mt. 140 x 200 a mt. 1,20 x 1,80 (di tipo europeo) per cui secondo la controdeduzione abbisognerebbe di una contestuale “*modifica regolamentare*” che è stata espressamente prevista all’art. 20 proprio per rendere omogenei PRIP e Regolamento, ma che è stata del tutto ignorata perché ad essa non è stato controdedotto.

Si chiede pertanto di non tenere conto di questa controdeduzione o di considerarla comunque sbagliata.

Articolo 10 – È dedicato ai “**tipi stradali**” per il quale la proposta mantiene lo stesso testo del paragrafo 2.1 a cui quindi non è stato controdedotto.

Articolo 11 – È dedicato alle “**Disposizioni generali relative alle strade**” per il quale la proposta mantiene lo stesso testo del paragrafo 2.2 a cui quindi non è stato controdedotto.

Articolo 12 – È dedicato ai “**Tipi stradali e indici di affollamento**” per il quale la proposta mantiene lo stesso testo del paragrafo 2.3 a cui quindi non è stato controdedotto.

Articolo 13 – È dedicato alla “**Individuazione delle zone e sottozone**” per il quale si controdeduce che <<le modifiche richieste per l’art. 13 risultano già accolte nella riformulazione del testo>>.

Per un opportuno confronto si fa presente che il paragrafo 3.1 dello schema normativo prevedeva le seguenti 3 sottozone B:

- sottozona B1, che comprende le aree incluse all’interno del tracciato delle mura aureliane, delle mura gianicolensi e delle mura vaticane;
- sottozona B2, che include le aree esterne al tracciato delle mura e incluse all’interno del tracciato dell’anello ferroviario ed il quartiere dell’EUR;
- sottozona B3, che comprende tutte le restanti aree esterne al tracciato dell’anello ferroviario.

Le suddette sottozone risultano in deroga delle lettera A) del 1° comma dell’art. 20 del vigente Regolamento comunale che prescrive una classificazione del territorio comunale <<nelle seguenti aree omogenee nel rispetto del nuovo Piano Regolatore generale vigente:

- la città storica;
- la città consolidata;
- la città da ristrutturare;
- la città della trasformazione;
- il territorio non urbanizzato.>>

In modo rispettoso della suddetta disposizione le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno proposto la seguente classificazione:

- <<- **sottozona B1**, che comprende la *città storica* così come individuata nel vigente PRG del Comune di Roma;
- **sottozona B2**, che comprende la *città consolidata* e la *città da ristrutturare* così come individuate nel vigente PRG del Comune di Roma;
 - **sottozona B3**, che comprende la *città della trasformazione* così come individuata nel vigente PRG del Comune di Roma.>>

Dal momento che la modifica proposta non è di poco conto, si chiede di verificare non solo se il testo riformulato sia lo stesso della proposta unitaria presentata dalle due suddette associazioni, ma anche e soprattutto se siano state modificate in modo coerente con il modificato testo normativo le 14 Tavole di zonizzazione e tipi stradali, che dovrebbero per giunta portare ad abbassare il dimensionamento complessivo della superficie espositiva dei 162.500 mq. previsti dal PRIP originariamente redatto dalla S.p.A. "Aequa Roma".

Articolo 14 – È dedicato alla **"Zona A"** per il quale la proposta mantiene lo stesso testo del paragrafo 3.2 a cui quindi non è stato contro dedotto.

Articolo 15 – È dedicato alla **"Sottozona B1"** per il quale si controdeduce che <<*le modifiche proposte per l'art 15 implicano una previa modifica regolamentare, soggetta comunque a valutazione politica*>>.

Si fa preliminarmente presente che le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno proposto il seguente testo sostitutivo del paragrafo 3.3 dello schema normativo:

<<**2. Lungo le strade, le piazze ed i larghi contigui non classificati nei tipi stradali indicati nel precedente articolo 10, l'installazione è consentita nel rispetto degli stessi limiti complessivi all'esposizione pubblicitaria stabiliti ai fini del dimensionamento del presente piano.**

3. Nella sottozona B1 relativa al *centro storico* individuato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità è consentita esclusivamente l'installazione della seguente tipologia di impianto di cui al Titolo Sesto:

- **1.B - Cartello per PPAA – formati 100x140, 140x200, 300x140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale.**

4. Nella sottozona B1 relativa alla *città storica*, così come individuata dal vigente PRG, ad accezione del centro storico inserito nel patrimonio dell'umanità, è consentita esclusivamente l'installazione delle seguenti tipologie di impianti di cui al Titolo Sesto:

- **1.B - Cartello per PPAA – formati 100 x 140, 120 x 180, 300 x 140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale;**
- **1.C – Palina SPQR – formato 100x100;**
- **1.F - Cassonetto, plancia, vetrina SPQR – Formato 120 x 180;**
- **2.A – Parapedonale – Formato 100 x 70;**
- **2.B – Palina con orologio – formato 100x70;**
- **3.B – Cassonetto, plancia, vetrina – formato 120 x 180;**
- **4.B Impianto su parete cieca.**

5. Non è comunque consentita in tutta la *città storica* l'installazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.>>

La proposta prevede formati per i quali secondo la controdeduzione abbisognerebbe una contestuale “*modifica regolamentare*” che è stata espressamente prevista all’art. 20 delle “*Proposte di modifica del Regolamento di pubblicità approvato con deliberazione n. 37/2009*”, proprio per rendere omogenei PRIP e Regolamento, ma che è stata del tutto ignorata perché ad essa non è stato controdedotto.

Si chiede pertanto di non tenere conto di questa controdeduzione o di considerarla comunque sbagliata.

Articolo 16 – È dedicato alla “*Sottozona B2*” per il quale si controdeduce che <<*le modifiche proposte per l’art 16 implicano una previa modifica regolamentare, soggetta comunque a valutazione politica*>>.

Si fa presente che l’emendamento proposto al paragrafo 3.4 dello schema normativo del PRIP sostituisce il formato 140 x 200 del cartello per PPAA con il formato europeo di mt. 1,20 x 1,80, che introduce anche per i cassonetti, le plance e le vetrine, ed aggiunge una 2° comma dal seguente testo:

<<**2. Lungo le strade, le piazze ed i larghi contigui non classificati nei tipi stradali indicati nel precedente articolo 12, l’installazione è consentita nel rispetto degli stessi limiti complessivi all’esposizione pubblicitaria stabiliti ai fini del dimensionamento del PRIP.**>>

Secondo la controdeduzione per i nuovi formati proposti abbisognerebbe una contestuale “*modifica regolamentare*” che è stata espressamente prevista all’art. 20 delle “*Proposte di modifica del Regolamento di pubblicità approvato con deliberazione n. 37/2009*”, proprio per rendere omogenei PRIP e Regolamento, ma che è stata del tutto ignorata perché ad essa non è stato controdedotto.

Si chiede pertanto di non tenere conto di questa controdeduzione o di considerarla comunque sbagliata.

Articolo 17 - È dedicato alla “*Sottozona B3*” per il quale si controdeduce che <<*le modifiche proposte per l’art 17 il comma 2 è tecnicamente ultroneo*>>.

Si mette in grande risalto che il testo del suddetto 2° comma aggiunto al paragrafo 3.5 dello schema normativo e ritenuto “*tecnicamente ultroneo*” è lo stesso del 2° comma che è stato aggiunto nel precedente articolo 16 e che non è stato ritenuto “*tecnicamente ultroneo*”.

A parte la evidente contraddizione in termini di metodo, che denota anche una certa superficialità con cui sono state effettuate le controdeduzioni, occorre mettere in evidenza in termini di merito che la disposizione proposta con entrambi i commi ha la più che evidente finalità di uniformare la pianificazione, estendendo lo stesso metodo utilizzato per stabilire gli indici di affollamento consentiti anche a strade, piazze e larghi contigui non considerati nel PRIP originario: si tratta quindi di una disposizione che “*compete*” pienamente alle Norme Tecniche di Attuazione di un PRIP che tale si voglia chiamare e che non può essere considerata nella maniera più assoluta “*tecnicamente ultronea*” e comunque non fattibile.

Si chiede pertanto di non tenere conto di questa controdeduzione o di considerarla comunque del tutto sbagliata.

Articolo 18 - È dedicato alla *“Delimitazione dei centri abitati”* per il quale si controdeduce che <<le modifiche proposte per l’art 18 è tecnicamente ultroneo>>.

Si fa presente che le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno proposto il seguente testo sostitutivo del paragrafo 3.6 dello schema normativo:

<<**1. Nelle sottozone B3 relative alla città della trasformazione, comunque esterne alla vigente delimitazione dei centri abitati ed alle strade di servizio di cui all’art. 4 del D.Lgs. 285/1992, si Applicano le norme della zona A fino all’approvazione di una nuova: l’installazione degli impianti pubblicitari è subordinata alla attuazione delle destinazioni del vigente PRG con la conseguente urbanizzazione di tali aree e la successiva approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione di cui al successivo art. 28 e seguenti del Titolo Quinto.**>>

La disposizione proposta non fa altro che precisare meglio quanto disposto dal paragrafo 3.6 dello schema normativo: si tratta quindi di una disposizione che “compete” pienamente alle Norme Tecniche di Attuazione di un PRIP che tale si voglia chiamare e che non può essere considerata nella maniera più assoluta *“tecnicamente ultronea”* e comunque non fattibile.

Si chiede pertanto di non tenere conto di questa controdeduzione o di considerarla comunque del tutto sbagliata.

Articolo 19 - È dedicato alla *“Individuazione degli ambiti territoriali”* per il quale si controdeduce che <<le modifiche richieste risultano già accolte nel riformulazione del testo>>.

Si fa presente che le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno proposto il seguente testo sostitutivo del paragrafo 4.1 dello schema normativo:

<<**1. Ai fini della distribuzione e dell’installazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, il territorio capitolino è articolato in 15 ambiti territoriali corrispondenti ciascuno al nuovo Municipio che ha lo stesso numero.**>>

Dal momento che la modifica proposta non è di poco conto, si chiede di verificare non solo se il testo riformulato sia lo stesso della proposta unitaria presentata dalle due suddette associazioni, ma anche e soprattutto se siano state modificate in modo coerente con il modificato testo normativo le Tavole 2a, 2b e 2c del PRIP originariamente redatto dalla S.p.A. *“Aequa Roma”*, dedicate ad *“Ambiti territoriali e aree a progettazione unitaria”*.

Articolo 20 - È dedicato al *“Dimensionamento delle superfici espositive negli ambiti territoriali”* per il quale si controdeduce che <<le modifiche richieste per l’art. 20 risultano già accolte nel riformulazione del testo>>.

Si fa presente che le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno proposto il seguente testo sostitutivo del paragrafo 4.2 dello schema normativo, che riporta la tabella con il totale di 162.500 mq. del dimensionamento complessivo del PRIP:

<<1. Il dimensionamento della superficie espositiva massima individuata per ogni ambito territoriale verrà stabilito definitivamente dai Piani di Localizzazione, che dovranno essere redatti ed approvati applicando per tutte le strade non classificate dal PRIP il limite complessivo all'esposizione pubblicitaria comunque non superiore a 50 mq. per ogni mille abitanti con riguardo agli impianti da attribuire ai privati, agli impianti per PPAA ed agli impianti pubblicitari di servizio, e non superiore comunque ai 15 mq. per ogni mille abitanti con riguardo agli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non comunale ed agli impianti da collocare nei mercati rionali>>.

Dal momento che la modifica proposta non è di poco conto, si chiede di verificare se il testo riformulato sia lo stesso della proposta unitaria presentata dalle due suddette associazioni.

Articolo 21 - È dedicato al "*Disciplina degli impianti da attribuire ai privati*" per il quale la proposta mantiene lo stesso testo del paragrafo 4.3 dello schema normativo a cui quindi non è stato controdedotto.

Articolo 22 - È dedicato al "*Disciplina degli impianti per pubbliche affissioni*" per il quale la proposta mantiene lo stesso testo del paragrafo 4.4 dello schema normativo a cui quindi non è stato controdedotto.

Articolo 23 - È dedicato al "*Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio*" per il quale si controdeduce che <<le modifiche richieste per l'art. 23 risultano già accolte nel riformulazione del testo>>.

Si fa presente che le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno proposto le seguenti integrazioni del paragrafo 4.5 dello schema normativo:

<<2 I predetti studi progettuali di dettaglio devono avere i contenuti e il valore del piano di localizzazione ai sensi delle presenti norme.

3. La disciplina relativa alla istallazione di tali impianti è dettata dai rispettivi Piani di Localizzazione>>.

Si fa presente che il testo del 2° comma era stato già approvato nelle controdeduzioni della Giunta Capitolina ai pareri espressi dagli allora 19 Municipi, in accoglimento della richiesta presentata dal Consiglio dell'allora II Municipio, che aveva recepito integralmente la proposta della associazione "Verdi Ambiente e Società" (VAS), che aveva proposto di aggiungere alla fine dell'articolo dopo le parole "materia di opere pubbliche" le seguenti parole: "*La disciplina relativa alla istallazione di tali impianti è dettata dai rispettivi Piani di Localizzazione.*"

Si chiede di verificare se il testo riformulato sia lo stesso della proposta unitaria presentata dalle due suddette associazioni.

Articolo 24 - È dedicato alla "*Disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina*" per il quale si controdeduce che <<le modifiche richieste per l'art. 24 implicano una previa modifica delle disposizioni vigenti, soggetta comunque a valutazione politica>>.

Si fa presente che le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno proposto che la quota di superficie espositiva da riservare agli impianti collocati ai lati delle edicole dei giornali e dei banchi fissi del commercio, oltre che nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati al di fuori della sede stradale, debbono essere definite d'intesa anche con i rispettivi <<**Municipi competenti per territorio, nel rispettivo Piano di Localizzazione**>>.

Non risulta che la integrazione proposta sia in contrasto con il vigente Regolamento, per cui si chiede di non tenerne conto.

Articolo 25 - È dedicato alla **“Disciplina della pubblicità che utilizza edicole dei giornali e banchi del commercio”** per il quale si controdeduce che <<le modifiche proposte per l'art. 25 implicano una previa modifica delle disposizioni vigenti, sono soggette a valutazione di carattere politico, si segnala comunque nella stesura definitiva il rimando ad una normativa di tipo speciale>>.

Si fa presente che le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno proposto il seguente testo sostitutivo del paragrafo 4.7 dello schema normativo:

<<**1. Sono ammessi esclusivamente impianti a tabella di tipo 4.A installati sui lati delle edicole dei giornali, ad eccezione di quelle ubicate nella sottozona B1 relativa al centro storico: è esclusa l'installazione di impianti sulla sommità delle edicole.**

2. È vietata altresì l'installazione di qualsiasi tipo di impianto sui banchi fissi del commercio, ai lati dei quali possono tutt'al più essere collocati impianti a tabella di tipo 4.A.

3. In entrambi i casi l'installazione è subordinata alla stipula di una apposita convenzione con Roma Capitale che ne stabilisce le specifiche modalità tecniche.>>

Si fa presente che le due suddette associazioni hanno anche presentato delle *“Proposte di modifica del Regolamento di pubblicità approvato con deliberazione n. 37/2009”* che ricomprendono anche una <<**proposta di modifica del “piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici” approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 18 gennaio 2010**>>: si propone la sostituzione all'articolo 9 dell'espressione *“possono collocare sulle edicole”* con l'espressione **“possono collocare ai lati delle edicole”**.

Si chiede pertanto di non tenere conto di questa controdeduzione e di fare una ponderata valutazione di carattere politico del testo sostitutivo proposto.

Articolo 26 - È dedicato alle **“Aree di servizio e piazzali di parcheggio”** per il quale si controdeduce che <<le modifiche proposte per l'art. 26 è tecnicamente ultroneo>>.

Si fa presente che le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno proposto la seguente integrazione del paragrafo 4.8 dello schema normativo:

<<**la superficie espositiva venga computata negli indici di affollamento previsti per la strada in cui l'area insiste**>>.

La integrazione proposta non fa altro che precisare che gli indici di affollamento vanno applicati anche lungo le pubbliche strade su cui insistono sia le aree di servizio che i piazzali di parcheggio

e non può essere pertanto considerata *“tecnicamente ultronea”*: si chiede pertanto di non tenere conto di questa controdeduzione e di fare una ponderata valutazione di carattere politico del testo sostitutivo proposto.

Articolo 27 - È dedicato alla *“Disciplina degli impianti nei mercati rionali”* per il quale si controdeduce che <<le modifiche proposte per l’art. 27 implicano una previa modifica delle disposizioni vigenti, sono soggette a valutazione di carattere politico, si segnala comunque nella stesura definitiva il rimando ad una normativa di tipo speciale>>.

Si fa presente che le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno proposto, oltre alla collocazione della pubblicità ai lati delle edicole e dei chioschi, la seguente integrazione del paragrafo 4.9 dello schema normativo:

<<5. **Gli impianti pubblicitari che siano collocati sul perimetro dei mercati rionali che prospetta su una strada e che sono comunque visibili dall’esterno devono essere conformi tanto alle tipologie previste per la relativa sottozona quanto alla superficie espositiva computata negli indici di affollamento previsti per la strada in cui il mercato insiste**>>.

Si rimanda alla valutazione delle precedente controdeduzione all’art. 26 e si chiede pertanto di non tenere conto di questa controdeduzione e di fare una ponderata valutazione di carattere politico del testo sostitutivo proposto.

Articolo 27 Bis - È dedicato alla *“Entrata in vigore del piano”* per il quale si controdeduce che <<la proposta di modifica prevista con l’introduzione dell’art. 27 bis risulta ultronea ed in contrasto con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000)>>.

Si fa preliminarmente presente che le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno proposto che il PRIP <<**entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune**>> e non il 1° gennaio dell’anno successivo, come sostenuto dal dott. Francesco Paciello e ribadito nella suddetta controdeduzione, “interpretando” in modo non consentito il D.Lgs. n. 507/1993 che al 4° comma dell’art. 3 stabilisce che soltanto <<**il regolamento [e quindi non anche il PRIP, ndr.] entra in vigore dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.**>>

Per quanto riguarda invece il richiamato T.U.E.L. (Testo Unico degli Enti Locali) si mette in risalto che il 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 dedicato proprio alla *“Esecutività delle deliberazioni”* dispone testualmente che *“la deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all’adozione”*, per cui *“essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all’ente interessato un provvedimento motivato di annullamento”*, con la precisazione che *“le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità”*.

Si mette inoltre in grande evidenza che l’art. 80 del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 100 del 25 luglio 2002, è dedicato alla *“Immediata eseguibilità”* e stabilisce testualmente che <<**nel caso di urgenza il Consiglio Comunale – su proposta del**

Sindaco, di un Assessore e di un relatore – può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti>>.

Questo significa che quanto meno la delibera di approvazione del PRIP potrà, se non dovrà (visti i ritardi spaventosi accumulati negli anni), contenere la dichiarazione di immediata eseguibilità.

Ne deriva in conclusione che ad essere “*in contrasto con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000)*” risulta essere la suddetta controdeduzione, che non è assolutamente ammissibile da parte di un Dirigente della pubblica amministrazione, oltre che della S.p.A. “Aequa Roma”, per entrambi i quali la legge non dovrebbe ammettere ignoranza.

Si chiede pertanto di non tenere in nessun conto questa controdeduzione.

Articolo 28 - È dedicato alle “*Modalità di attuazione del piano*” per il quale la proposta mantiene lo stesso testo del paragrafo 5.1 dello schema normativo a cui quindi non è stato controdedotto.

Articolo 29 - È dedicato alla “*Individuazione delle aree da sottoporre a piani di localizzazione*” per il quale la proposta ha aggiunto un 2° comma al paragrafo 5.2 dello schema normativo del PRIP dal seguente testo, a cui non è stato contro dedotto:

<< **2. Le aree da sottoporre a piano di localizzazione sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma.>>**

Articolo 30 - È dedicato a “*Finalità e contenuti dei piani di localizzazione*” per il quale si controdeduce che <<*le modifiche richieste per l’art. 30 risultano già accolte nella riformulazione del testo*>>.

Si fa preliminarmente presente che le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno integrato il testo del paragrafo 5.3 dello schema normativo del PRIP in modo coerente con quanto disposto nei precedenti articoli (tra cui il <<**rispetto dei limiti complessivi all’esposizione pubblicitaria**>> e la riduzione al solo formato da mt. 100 x 140 della palina con orologio).

Si chiede pertanto di verificare se il testo riformulato sia lo stesso della proposta unitaria presentata dalle due suddette associazioni.

Articolo 31 - È dedicato alla “*Redazione dei piani di localizzazione*” per il quale si controdeduce che <<*la proposta di modifica di cui al comma 1 dell’art. 31 è illegittima nella parte in cui precede la predeterminazione dell’affidamento. Le modifiche di cui ai successivi commi sono ultronee e comunque soggette a valutazione di carattere politico*>>.

Si fa preliminarmente presente che le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno proposto il seguente testo sostitutivo del paragrafo 5.4 dello schema normativo del PRIP:

<<**1. Per ognuno dei quindici Municipi del Comune di Roma deve essere redatto il rispettivo Piano di Localizzazione, a cura di Roma Capitale che ne affida il compito a chi ha redatto il presente Piano, in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.**>>

2. I Piani di localizzazione vanno redatti con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla intera rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare a tutta la città, prevedendo un congruo numero di impianti di proprietà comunale da riservare ad ogni Municipio per le rispettive comunicazioni istituzionali.

3. Nel rispetto della disciplina generale stabilita dal Regolamento riguardo alla quota complessiva di superficie pubblicitaria da riservare a compensazione del servizio di Bike Sharing, che l'Amministrazione Comunale dovrà comunque decidere assieme ai criteri entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano per darne tempestiva comunicazione a chi sta redigendo i 15 Piani di Localizzazione, in ogni Piano di Localizzazione debbono essere individuati gli impianti di mt. 1,20 x 1,80 da riservare alla pubblicità a compensazione del servizio di Bike Sharing per la quota complessiva di superficie assegnata al corrispondente Municipio.

4. I Piani di localizzazione debbono individuare gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.

5. La scelta verso i pannelli pubblicitari a messaggio variabile va privilegiata ogni volta che il rispetto delle distanze minime prescritte dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione non consenta di posizionare un numero maggiore di impianti ed obblighi al loro concentrazione consentendo di ottenere comunque una maggiore promozione pubblicitaria.

6. I Piani di localizzazione debbono altresì individuare il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico e da destinare alla pubblicità temporanea nel rispetto delle norme inderogabili del Codice della Strada e dei vincoli paesaggistici.

7. Ciascun Piano di Localizzazione deve progettare le eventuali aree a progettazione unitaria di cui al successivo articolo 34 che venissero a ricadere nel territorio di sua competenza nei modi indicati al medesimo articolo 34.

8. Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, è necessaria la integrazione dei Piani di localizzazione in cui vengono a ricadere con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla intera rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito sempre a chi ha redatto il presente Piano, in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.

9. La disciplina delle eventuali "zone a traffico limitato" è dettata dai rispettivi Piani di Localizzazione entro il cui territorio di competenza vengono a ricadere.>>

Si conviene sulla illegittimità di preaffidare sempre alla S.p.A. “Aequa Roma” l’incarico di redigere i Piani di Localizzazione, perché in contrasto con il Capo I del Titolo II del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che è dedicato alle “Regole di concorrenza” e con l’articolo 101 (ex art. 81 del Trattato della Comunità Europea) il quale dispone testualmente che **“sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno”**.

Il preaffidamento risulta in difformità non consentita anche con la Direttiva 2004.18.CE del 31 marzo 2004 che è “relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”, nonché con il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 che l’ha recepita.

Per inavvertenza di chi ha controdedotto, anche qui in modo superficiale e non sufficientemente approfondito, si mette in evidenza che va parimenti escluso dal testo il preaffidamento che al comma 8° viene conferito anche per <<le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse edificato>>.

Si fa ad ogni modo presente che per la redazione dei Piani di Localizzazione la S.p.A. “Aequa Roma” ha fatto un preventivo di 500.000 € che l’Amministrazione Comunale sembra intenzionata ad accettare.

Per quanto riguarda i rimanenti commi, che non sono affatto “ultronei” rispetto a ciò che le Norme Tecniche di Attuazione di un PRIP dovrebbero sempre prevedere e disciplinare, e che nel caso specifico rivestono tutti una grande importanza per il domani della Capitale, se ne chiede l’approvazione alla Commissione Commercio ed all’Assessore Leonori e alla Giunta Capitolina a conclusione di una dovuta e soprattutto ponderata “valutazione di carattere politico”.

Articolo 32 - È dedicato alla “Approvazione dei piani di localizzazione” per il quale si controdeduce che << le modifiche richieste per l’art. 32 risultano già accolte nella riformulazione del testo >>.

Si fa preliminarmente presente che le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno proposto i seguenti commi sostitutivi nel paragrafo 5.5 dello schema normativo del PRIP:

<<1. Tutti i quindici piani di localizzazione debbono essere approvati dalla Giunta Capitolina improrogabilmente entro e non oltre il termine di 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano.

3. Prima della adozione, per tutte le aree soggette a vincolo paesaggistico per le quali occorre uno Studio di Inserimento Paesistico (SIP) occorre acquisire la preventiva ed obbligatoria autorizzazione paesaggistica, previo parere vincolante delle Soprintendenze competenti per territorio.

8. Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende é necessaria la redazione di appositi Piani di Localizzazione con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla intera rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito sempre a chi ha redatto il presente Piano, in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006>>.

Si chiede pertanto di verificare se il testo riformulato sia lo stesso della proposta unitaria presentata dalle due suddette associazioni.

Articolo 33 - È dedicato alla "**Efficacia dei piani di localizzazione**" per il quale si controdeduce che << *le osservazioni di cui all'art. 33 sono state accolte nella riformulazione del riscritto art. 36*>>, il cui testo – oltre a non essere conosciuto nella sua riscrittura - è riferito comunque alle "**Tipologie di impianto ammesse**" che non hanno nulla a che vedere con quanto disciplinato dall'articolo in questione.

Si fa ad ogni modo presente che le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno proposto di aggiungere il seguente 2° comma (che non è una "osservazione") al paragrafo 5.6 dello schema normativo del PRIP:

<<**2. Le modalità di cessazione sono comunque demandate ad ognuno dei bandi di gara, così come disciplinati dal Regolamento, che verranno indetti per l'assegnazione della gestione di tutti gli impianti pubblicitari individuati dai Piani di Localizzazione e che dovranno prescrivere la condizione ineludibile di cui al comma 2 del successivo articolo 39 delle presenti norme**>>.

Si chiede pertanto di non tenere in nessun conto questa controdeduzione.

Articolo 34 - È dedicato alle "**Aree a progettazione unitaria**" per il quale si controdeduce che << *le modifiche proposte per l'art. 34 risultano già accolte nella riformulazione del testo e comunque sono soggette a valutazione di carattere politico*>>.

Si fa presente che le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno proposto di aggiungere il seguente 4° comma al paragrafo 5.7 dello schema normativo del PRIP:

<<**4. L'indice massimo di affollamento non può essere superiore al 50% dell'indice massimo di affollamento prescritto per la progettazione regolamentata nella medesima area omogenea.**>>

Si tratta del recepimento della precisa disposizione in tal senso prescritta al punto 1) della lettera C) del 1° comma dell'art. 20 del vigente Regolamento comunale, da cui non si può derogare e che quindi non dovrebbe avere bisogno nemmeno di una preventiva "**valutazione di carattere politico**".

Articolo 35 - È dedicato alle "**Disposizioni generali**" relative alle "**Tipologie degli impianti pubblicitari**" a cui non è stato controdedotto, benché le associazioni VAS e Basta Cartelloni-

Francesco Fiori abbiano proposto di aggiungere il seguente 5° comma al paragrafo 6.1 dello schema normativo del PRIP:

<< **5. Per ognuno degli impianti elencati nelle schede tecniche allegate ogni ditta pubblicitaria dovrà presentare il proprio progetto-tipo per partecipare ed aggiudicarsi il bando di gara di cui al comma 4 del successivo articolo 39 delle presenti norme**>>.

Se ne chiede quindi l'approvazione.

Articolo 36 - È dedicato alle **“Tipologie di impianto ammesse”** per il quale si controdeduce che <<*le modifiche proposte per l'art. 36 implicano una previa modifica regolamentare, soggetta comunque a valutazione di carattere politico*>>.

Si fa presente che le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno proposto complessivamente di inserire 4 formati diversi e la categoria **“1.F - Cassonetto, plancia vetrina SPQR – Formato 120 x 180”** presentando contestualmente delle **“Proposte di modifica del Regolamento di pubblicità approvato con deliberazione n. 37/2009”**, proprio per uniformare il PRIP al regolamento, a cui però non è stato contro dedotto.

Si chiede pertanto di approvare le suddette proposte di modifica dopo averle sottoposte ad una ponderata **“valutazione di carattere politico”**.

Titolo Settimo - È dedicato alle **“Misure di salvaguardia”** per il quale si controdeduce che <<*riguardo l'introduzione del Titolo VII - Misure di salvaguardia si richiama quanto già espresso in premessa*>>, vale a dire che <<*trattandosi di un piano generale di programmazione dell'utilizzo del territorio ai fini dell'esposizione pubblicitaria, prescinde dallo stato attuale dei luoghi*>> per cui <<**il passaggio al progettato modello di sviluppo è demandato ad un autonomo documento che dovrà tener conto delle norme transitorie previste dall'art. 34 del regolamento di Pubblicità**>>.

Con questa premessa generale fatta in termini di **“metodo”**, di cui si dimostrerà più avanti quanto sia priva di fondamento, sono state di fatto implicitamente bocciate le **“misure di salvaguardia”** dettate con gli articoli 38 e 39 di seguito riportati:

CAPO PRIMO: ENTRATA IN VIGORE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 37

Entrata in vigore delle misure di salvaguardia

1. Dalla data di pubblicazione del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari entrano in vigore le misure di salvaguardia dettate nell'articolo seguente del presente Titolo.

CAPO SECONDO: RAPPORTO CON LO STATO DELL'IMPIANTISTICA ESISTENTE

Articolo 38

Rapporto con lo stato dell'impiantistica esistente

1 - Tutti gli impianti pubblicitari installati abusivamente in proprietà sia pubblica che privata ed autodenunciati, per i quali sia stata pagata una "indennità", nonché tutti gli impianti facenti parte della procedura del "riordino", per i quali sia decaduta di diritto l'autorizzazione per le cause di cui commi 3 e 3 bis dell'art. 7 del vigente Regolamento, risultano individuati all'apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l'elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari e che debbono essere rimossi a loro cura e spese entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, trascorso inutilmente il quale per ognuno di essi verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al 1° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento e disposta con Determinazione Dirigenziale la rimozione forzata d'ufficio con la somma ricavata dalle sanzioni, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, ai sensi del successivo 5° comma del medesimo art. 31.

2. Nelle more della materiale rimozione forzata d'ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento.

3. La Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità inoltre applicherà il comma 14 dell'art. 31 del vigente Regolamento, il quale prevede la decadenza in percentuale anche per gli altri impianti pubblicitari che risultassero regolarmente autorizzati alla stessa ditta titolare.

4. Gli impianti già installati che fanno parte della "procedura di riordino" e che sono assistiti da titolo autorizzativo rinnovato, così come gli impianti già installati perché successivamente autorizzati in forza del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37/2009, le cui collocazioni sul territorio risultino compatibili con la zonizzazione ed i tipi stradali del presente Piano, così come individuati negli elenchi allegati al presente Piano, possono rimanere installati fino alla approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione ed all'esito dei conseguenti bandi di gara.

5. Tutti gli impianti pubblicitari installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A, dove il presente Piano stabilisce il divieto di affissione, sono individuati nell'apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l'elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari con l'invito a rimuoverli a loro cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione.

6. Gli impianti già installati in zona A che fanno parte della "procedura di riordino" e che sono assistiti da titolo autorizzativo comunque rinnovato possono essere ricollocati o accorpati in aree compatibili con il presente Piano, così come individuate nelle apposite tavole allegate al medesimo Piano, dove rimangono fino all'esito del bando di gara: per essi si deve presentare domanda di ricollocazione anche cumulativa, senza necessità di asseverazione relativa alla regolarità della nuova posizione da parte di tecnico abilitato, autocertificata comunque dal rappresentante legale della ditta pubblicitaria interessata con diritto di reinstallazione senza alcuna istruttoria anche dopo i 30 giorni.

7. Qualora lo spostamento avvenga su un'area che nelle tavole allegata al presente Piano figura come soggetta a vincolo paesaggistico, alla relativa domanda va allegata copia della "autorizzazione paesaggistica" rilasciata dal Comune in potere di subdelega.

8. Nei confronti degli impianti pubblicitari per i quali non venisse presentata alcuna domanda di ricollocazione entro i trenta giorni, con il contestuale impegno alla loro rimozione a proprie cure e spese che non risultasse comunque avvenuta entro lo stesso termine di tempo, la Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità deve comminare la sanzione amministrativa prevista per tali impianti da ritenere abusivi e provvedere alla loro rimozione forzata con la somma ricavata, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, con perdita di diritto alla ricollocazione.

9. Nelle more della materiale rimozione forzata d'ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento.

In allegato al suddetto articolo, ai fini dell'applicazione la proposta unitaria prevede la predisposizione dei seguenti allegati:

- **elenco di tutti gli impianti pubblicitari:**
 - installati abusivamente o con autorizzazione scaduta;
 - installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A;
 - in regola ed installati in posizioni compatibili con la zonizzazione ed i tipi stradali del PRIP.

A contraddire sul piano del "metodo" la suddetta premessa, secondo cui non sarebbero "fattibili" le suddette "misure di salvaguardia" proposte, si porta che la IX Commissione Commercio presieduta nella precedente consiliatura da Ugo Cassone ha approvato a novembre del 2011 un maxi emendamento che aggiungeva allo schema normativo un titolo 7° dedicato per l'appunto alle "Disposizioni attuative" con un paragrafo 7.1 che dettava le disposizioni per la "Fase di prima attuazione del Piano".

Ad esso è seguito a novembre del 2012 un nuovo e più elaborato emendamento della Commissione Commercio che ha articolato il Titolo 7° nei seguenti paragrafi:

7.1 "Termini e modalità di redazione dei Piani di Localizzazione";

7.2 "Chiusura della procedura di riordino" (a decorrere dalla data di approvazione del PRIP e comunque non oltre 180 giorni dalla stessa);

7.3 "Fase di prima attuazione del Piano";

7.4 "Banca dati Pubblica".

Ma a sconfessare ancor più sul piano del "metodo" la suddetta premessa vengono le stesse richiamate "norme transitorie previste dall'art. 34 del regolamento di Pubblicità", perché i 14 commi di cui è composto l'art. 34 dettano delle effettive norme transitorie che valgono tutte però solo e soltanto <<fino all'entrata in vigore del Piano>> o <<dei Piani di cui all'art. 19>>, vale a dire del PRIP prima e dei Piani di Localizzazione poi, ad eccezione dei commi 4, 6, 7 e 10 che sono comunque sostanzialmente rispettati dalla proposta unitaria.

Il comma 4 dell'art. 34 dispone che <<ove gli impianti pubblicitari autorizzati in applicazione del procedimento per il riordino degli stessi risultino in contrasto con le disposizioni del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari o con quelle dei Piani di localizzazione, il

soggetto autorizzato provvede, entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione dei relativi provvedimenti, all'adeguamento dell'impianto o del mezzo pubblicitario assentito, ovvero, ove tale adeguamento non sia consentito dalle disposizioni suddette, alla rimozione del medesimo>>.

È esattamente quanto previsto al 6° comma dell'art. 38 della proposta unitaria.

Il comma 6 dell'art. 34 dispone che <<a decorrere dall'entrata in vigore dei piani di cui all'art. 19 del presente regolamento il Comune converte gli impianti di sua proprietà destinati a pubbliche affissioni e eventualmente già utilizzati per pubblicità commerciale, presenti nella "zona a traffico limitato", in impianti di informazione ..., da a utilizzarsi altresì parzialmente per pubblicità commerciale e da affidare, previa gara pubblica, in locazione in coerenza con i criteri della progettazione unitaria>>.

La suddetta disposizione non figura nelle "misure di salvaguardia" proposte, anche perché per l'affidamento della locazione degli impianti "SPQR" la proposta unitaria prevede al successivo art. 40 apposite gare di evidenza pubblica.

Il comma 7 dell'art. 34 dispone che <<i Piani di localizzazione di cui all'art. 19, comma 1bis [che non esiste, ndr.], sono deliberati insieme con il Piano di cui all'art. 19, comma 1 [che riguarda il PRIP, ndr.], previo parere del Municipio territorialmente competente, che lo esprime entro 30 giorni dalla comunicazione relativa>>.

Si tratta di una previsione di deliberare non meglio precisati Piani di Localizzazione assieme al PRIP che, oltre a non avere riscontro normativo [dal momento che l'art. 19 non ha un comma 1 Bis], non incide sul "modello di sviluppo" prefigurato nelle premesse delle controdeduzioni.

Il successivo comma 10 dell'art. 34 dispone infine che <<l'Amministrazione Comunale potrà disporre il suddetto rinnovo [delle autorizzazioni degli impianti del riordino, ndr.] in conformità ... al Piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari ed ai Piani di localizzazione dei medesimi, ..., sempre a condizione che l'intestatario del titolo originario risulti in possesso dei requisiti prescritti, non abbia installato od usato impianti o mezzi pubblicitari abusivi e dimostri di essere in regola con i pagamenti dell'imposta di pubblicità o dei canoni di concessione.>>

È esattamente quanto previsto a commi 1, 4 e 6 dell'art. 38 della proposta unitaria.

Si fa da ultimo presente che le suddette "misure di salvaguardia" non fanno altro che sancire in maniera prescrittiva quanto è fin d'ora obbligatorio rispettare a livello normativo, anche in assenza di un PRIP, così come anche prescritto dalla Regione Lazio al punto 8 della Determinazione Dirigenziale n. A 12913 del 17 dicembre 2012 secondo cui <<il Piano dovrà essere dotato di un apparato di Norme che ne consentano la sua completa attuazione, anche attraverso il coordinamento con le norme derivanti dal Regolamento già in vigore>> ed inoltre <<l'impianto normativo del Piano dovrà contenere precise indicazioni finalizzate a rendere efficace il Piano nella lotta all'installazione di impianti non autorizzati>> (che è esattamente quanto prevede la proposta unitaria).

Considerando quindi anche che le premesse delle controdeduzioni risultano in totale difformità dalle prescrizioni dettate dalla Regione Lazio, si chiede in conclusione di non tenere conto di questa controdeduzione e di approvare le “misure di salvaguardia” così come proposte agli articoli 37 e 38 a conclusione di una dovuta e soprattutto ponderata valutazione di carattere politico.

Titolo Ottavo - È dedicato alle “*Modalità di gestione degli impianti pubblicitari*” a cui non è stata fatta alcuna controdeduzione e che sono disciplinate con gli articoli 39, 40 e 41 di seguito riportati.

CAPO PRIMO: MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 39

Procedure per l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria con mezzi privati su suolo Pubblico

1. A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione relativi ad ognuno dei quindici Municipi, che dovranno stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti territoriali in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte.

2. Come condizione ineludibile del primo bando di gara va posta la automatica decadenza delle autorizzazioni di tutti gli impianti esistenti, che risultino ancora installati sul territorio, di proprietà delle ditte che non avranno vinto il bando di gara, con la perdita immediata del conseguente “diritto acquisito” e l'obbligo di rimozione di tali impianti a loro cura e spese.

3. In caso di inerzia, il Comune provvede alla rimozione forzata con la collaborazione della ditta che ha vinto il bando.

4. La ditta singola o associata che si aggiudica ogni specifica gara ha diritto ad installare esclusivamente il numero fisso degli impianti che sono stati individuati nei rispettivi Piani di Localizzazione e che vengono autorizzati per una durata pari a cinque anni, rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni, senza obbligo di disdetta da parte del Comune o di altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio, trascorsi i quali il Comune provvede ad indire un nuovo bando per la gestione dello stesso identico numero di impianti.

5. Gli impianti già regolarmente installati a seguito della aggiudicazione del rispettivo bando di gara che dovessero essere successivamente rimossi in modo temporaneo o definitivo per cause comunque di forza maggiore hanno diritto ad essere ricollocati per lo stesso periodo temporaneo oppure definitivamente nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione per impianti di pari superficie espositiva destinati a pubblicità temporanea.

Articolo 40

Procedure per la locazione degli impianti pubblicitari di proprietà del Comune di Roma

1. A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione, che dovrà stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà comunale da installare sul territorio, il Comune provvede al rilascio delle concessioni per gli impianti di sua proprietà (SPQR) individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti territoriali in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte.

2. La ditta singola o associata che si aggiudica ogni gara ha diritto ad una locazione degli impianti comunali che ha durata pari a cinque anni rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni, senza obbligo di disdetta da parte del Comune o di altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio.

3. Al termine del decennio il Comune provvede ad indire nuovi bandi di gara e ad concedere la locazione per altri dieci anni alla ditta singola o associata che si sarà aggiudicata ogni specifico bando di gara.

CAPO SECONDO: MISURE DI CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO

Articolo 41

Misure di contrasto all'abusivismo

1. Fra le condizioni ineludibili di ogni bando di gara per la ditta che se lo sarà aggiudicato c'è l'obbligo di collaborare con il Comune per la rimozione che si rendesse forzata in caso di inottemperanza da parte delle ditte pubblicitarie che non hanno vinto il bando a smantellare i propri impianti.

2. Alla ditta che vince un bando può essere demandato anche il compito di curare la repressione di tutte le forme ulteriori di abusivismo commerciale che si venissero e verificare nell'arco del decennio della gestione a lei affidata.

3. La ditta che vince un bando si impegna a provvedere all'immediato oscuramento di tutti gli impianti abusivi di cui si rendesse comunque necessaria la rimozione forzata della quale debbono parimenti curare ad ogni modo l'esecuzione ai costi che sono stati esplicitati per ogni tipo di rimozione nello stesso bando di gara e che il Comune deve anticipare alla medesima ditta.

Si chiede di approvare il suddetto articolato a conclusione di una dovuta e soprattutto ponderata valutazione di carattere politico.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Se la Commissione Commercio e l'Assessore Marta Leonori e la Giunta Capitolina decidessero di licenziare una proposta di PRIP da cui far ripartire l'iter per la sua definitiva approvazione accogliendo acriticamente tutte le controdeduzioni fatte congiuntamente dagli "Uffici competenti" (dott. Francesco Paciello) e dalla S.p.A. "Aequa Roma" (avv. Gianluca Giattino e dott.ssa Valentina Bartolini) si avrebbe un PRIP con tutti i seguenti gravi difetti.

- 1 – Sarebbe pur sempre il "prodotto" della S.p.A. "Aequa Roma" a cui è stato permesso che da soggetto "controllato" rispetto al PRIP originario redatto diventasse "controllore" e "giudice" insindacabile delle critiche portate al suo lavoro, di cui ha bocciato le più importanti con una parvenza di "verifica di fattibilità" avallata sotto forma di "controdeduzioni" in modo complice, perché sottoscritte anche dal Direttore della U.O. Regolazione, Monitoraggio e Controllo Affissioni e Pubblicità che doveva essere invece l'unico a farle.
- 2 – Così gli errori materiali corretti d'ufficio, stando a quanto dichiarato il 22.10.2013 dallo stesso avv. Gianluca Giattino, si sarebbero limitati a cancellare l'installazione originariamente prevista soltanto in tutte le aree vincolate destinate a "paesaggio dell'insediamento storico diffuso" e non anche su tutte quelle sempre vincolate con divieto tassativo di affissione pubblicitaria.
- 3 - Benché "Aequa Roma" sia stata costretta (dalla Regione Lazio) a trasformare d'ufficio l'originario schema normativo in un vero e proprio impianto normativo ancora sconosciuto a tutti, le "Norme Tecniche" che secondo lei sono da considerare "fattibili" secondo le sue controdeduzioni – se approvate come tali – non sarebbero affatto "Attuative" perché demandano ad un separato ed autonomo documento un "modello di sviluppo" peraltro non meglio precisato.
- 4 – Questo "metodo" di procedere delle controdeduzioni risulta in aperta violazione delle prescrizioni dettate con la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. A12923 del 17.12.2012, perché si limita alla "forma" e non alla "sostanza" di ciò che è stato prescritto.
- 5 - Ne deriva che il "nuovo" PRIP che si vorrebbe mandare avanti è praticamente lo stesso licenziato dalla Giunta di Alemanno, ma stavolta con la "veste" di un apparato di norme che non producono però ugualmente alcun effetto giuridico sul territorio (al pari dello schema normativo) e permettono quindi di lasciare la città di Roma nel più totale caos per chissà quanto tempo ancora.
- 6 – Per "guadagnare" infatti tempo addirittura sulla entrata in vigore di un PRIP siffatto, che sarebbe del tutto "inoffensivo" sul piano delle conseguenze che dovrebbe comportare la sua approvazione, si vorrebbe prorogarne la sua entrata in vigore al 1° gennaio dell'anno successivo, su un presupposto di una normativa "interpretata" in tal senso in violazione di quanto esattamente invece prescrive.

- 7 - Non è stato controdedotto all'articolato della proposta unitaria che disciplina la futura entrata a regime con l'assegnazione tramite regolari bandi di gara della gestione decennale degli impianti pubblicitari così come individuati nelle rispettive posizioni dai Piani di Localizzazione.**
- 8 – Se l'attuale Giunta Capitolina decidesse di licenziare un PRIP di questo tipo, si verrebbe allora a legittimare il sospetto che non c'è nessuna differenza tra questa amministrazione e quella che l'ha preceduta.**

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 16 febbraio 2014